

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 374

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANTOVANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2006

Norme in favore delle vittime del dovere, degli ammalati, dei feriti e dei deceduti nel corso di missioni entro e fuori dai confini nazionali, di altre categorie di vittime e dei familiari superstiti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge promuove una disciplina organica di sostanziale perequazione dei migliori benefici, accordati alle vittime del terrorismo, in favore di altre categorie di vittime, a superamento delle disparità, a volte notevoli, radicatesi in ragione di una legislazione di settore disattenta, eccessivamente sporadica e per troppi versi discriminante, a cominciare dalla data e dalla natura degli eventi lesivi, quasi che vi fosse causa per distinguere tra vittime di maggiore o minore dignità, meritevoli o meno della stessa tutela e sostegno.

Il presente disegno di legge aspira a porre rimedio a tali inconvenienti, ben consapevole dei limiti delle compatibilità finanziarie e delle risorse disponibili. L'eliminazione delle fin troppo vistose differenze di trattamento esistenti tra le diverse tipologie di vittime e tra i loro familiari - in termini soprattutto di benefici economici e, dunque, di pari ed onorevoli opportunità di vita per tutti gli invalidi ed i superstiti - non può essere esclusa dal novero delle azioni «necessitate» di buona amministrazione.

Ciò nel segno di una solidarietà istituzionale che non deve tradursi soltanto in encomiastici e formali riconoscimenti, spesso alla memoria, i quali, anche se fonte di legittimo orgoglio, certamente non contribuiscono ad alleviare il bisogno dei familiari delle vittime decedute, nè delle persone permanentemente lese in circostanze altrettanto drammatiche rispetto a quelle maturate in contesti specificamente terroristico-eversivi.

Il richiamo ad un adeguamento sostanziale, evidenzia la necessità di ordine sistematico di fare salva in ogni caso l'originaria definizione delle vittime, in ragione della qualificazione giuridica già attribuita ai fatti, quale risultante dagli accertamenti delle

competenti autorità o dalle evidenze processuali. Tanto premesso, si riporta di seguito il complesso quadro normativo di cui si deve tener conto e una succinta esposizione delle disparità di trattamento tra le varie categorie di vittime cui esse fanno riferimento:

- a) legge 13 agosto 1980, n. 466;
- b) legge 20 ottobre 1990, n. 302;
- c) legge 8 agosto 1995, n. 340 (vittime del disastro aereo di Ustica);
- d) legge 31 marzo 1998, n. 70 (vittime della banda criminale «Uno bianca»);
- e) legge 23 novembre 1998, n. 407;
- f) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510;
- g) legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- h) decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
- i) decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;
- l) legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice».

Con la legge 13 agosto 1980, n. 466, il legislatore estendeva ai dipendenti pubblici ed ai cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche la speciale elargizione di lire 100 milioni, già prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629.

La successiva legge 20 ottobre 1990, n. 302, attribuiva particolari benefici a chiunque avesse subito un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgimento nel territorio dello Stato di atti di terrorismo

o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non avesse concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

In tali casi la legge stabiliva una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale ed una elargizione complessiva di lire 150 milioni per ogni nucleo familiare delle vittime decedute per fatti di terrorismo o criminalità organizzata.

La legge 8 agosto 1995, n. 340, riguardante le vittime del disastro aereo di Ustica, ha esteso ai familiari superstiti delle vittime la speciale elargizione di lire 150 milioni, prevista dalla citata legge n. 302 del 1990.

La legge 31 marzo 1998, n. 70, ha esteso alle vittime della cosiddetta banda della «Uno bianca», le elargizioni di cui alla legge n. 302 del 1990, prevedendo per gli invalidi un massimale di lire 150 milioni a titolo di indennizzo, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale ed una elargizione complessiva di lire 150 milioni per ogni nucleo familiare delle vittime decedute.

La legge 23 novembre 1998, n. 407, ha apportato alcune modifiche alla normativa previgente stabilendo, oltre alle elargizioni previste in precedenza, la corresponsione di un assegno vitalizio non reversibile di lire 500.000 mensili, soggetto alla perequazione automatica, in favore di chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi di terrorismo o di criminalità organizzata, di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, avesse subito un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche.

Ai componenti la famiglia di colui che aveva perso la vita per effetto di ferite o lesioni riportate, veniva altresì concessa un'elargizione complessiva, anche in caso di con-

corso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo un ordine già prefissato (articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720).

Il successivo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, introduceva le norme regolamentari alle disposizioni riguardanti le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L'articolo 82 della legge finanziaria 2001 (*Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*) - legge 23 dicembre 2000, n. 388 - prevedeva che al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, fosse assicurata, a decorrere dal 10 gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

Ulteriori modifiche alla disciplina venivano apportate dal decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che stabiliva la corresponsione dell'assegno vitalizio ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione fossero di chiara evidenza, risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.

Inoltre tale normativa elevava fino al 90 per cento l'elargizione spettante a titolo di provvisoria alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevedendo al-

tresi la possibilità di elargire l'assegno vitalizio già previsto dalle leggi in vigore, ai cittadini, agli stranieri, agli apolidi ed ai superstiti, prima dell'emanazione di sentenza, laddove le indagini dimostrassero con chiara evidenza che la natura delle azioni che avevano causato il danno fosse terroristica, eversiva o imputabile a forme di criminalità organizzata.

La nuova legge 3 agosto 2004, n. 206, colmando una rilevante lacuna legislativa, ha stabilito che le nuove disposizioni si applichino a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, con ciò estendendo la portata della normativa agli atti subiti dalle vittime del terrorismo anche al di fuori del territorio nazionale. La legge ha, inoltre, «aggiornato» la misura della elargizione già prevista in precedenza per le vittime degli atti terroristici.

L'elargizione, in origine introdotta dall'articolo 1, primo comma, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è ora prevista nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata ed in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale. Tale disposizione trova applicazione anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della legge, considerando nel computo anche la rivalutazione delle somme già elargite.

A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice,

sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra, di cui all'articolo 14 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente, pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è inoltre riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo i parametri stabiliti dalla stessa legge (articolo 2, comma 2).

Gli stessi criteri di cui al comma 2, si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed inoltre tali pensioni non sono decurtabili.

Per chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è ora previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, oltre all'elargizione di cui innanzi, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

In caso di morte, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico, limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico.

Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente

alla data di entrata in vigore della legge sono rivalutate, tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.

Inoltre, alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato.

Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

La legge prevede altri rilevanti benefici:

1. i documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo;

2. l'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta;

3. la pensione maturata è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;

4. gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;

5. nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato.

La legge ha previsto, ancora, una notevole accelerazione delle procedure giudiziali a contenuto risarcitorio. Infatti, ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale, relativa ai fatti di cui sono rimasti vittima, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di

entrata in vigore della legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto. È inoltre prevista una nuova competenza in materia del tribunale monocratico, da instaurare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari.

Il tribunale competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, espone le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, emana la sentenza nel termine di quattro mesi.

Le sentenze sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo transazione. La liquidazione deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

Anche l'iter burocratico per l'accesso alle indennità stabilite dalla legge risulta accelerato, atteso che essa prevede che il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il

termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto.

A tal fine trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

I benefici dalla legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961, mentre per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

* * *

Nel presente disegno di legge, la prima categoria delle vittime presa in considerazione, appartiene a quella delle vittime del dovere, cadute o ferite per mano della criminalità o a causa di altri eventi verificatisi comunque nell'adempimento di compiti o funzioni di istituto. La solidarietà dello Stato verso gli esponenti delle forze dell'ordine e della magistratura feriti nell'adempimento del dovere o verso i loro più stretti congiunti, quando tale adempimento abbia comportato il sacrificio della vita, è stata oggetto di una legislazione in costante trasformazione.

Nata sotto l'incalzare del terrorismo e delle centinaia di vittime da esso provocate, tale legislazione ha mirato fundamentalmente a riconoscere una forma di tutela più impegnativa a chi ogni giorno rischiava di essere bersaglio di attentati e azioni armate da parte delle formazioni eversive. Intendeva cioè esprimere la vicinanza morale e materiale dello Stato ai suoi uomini e alle loro famiglie, indicare una coesione istituzionale là dove il terrorismo puntava a disgregare il senso dello Stato, a seminare incertezza nelle file delle forze dell'ordine. Intendeva, anche, comunicare ai cittadini l'esistenza di uno Stato non retorico e astratto, ma capace di farsi carico dei problemi e dei lutti di chi ve-

niva chiamato a rappresentarlo in una tempesta storica particolarmente sanguinosa.

Una *ratio* analoga ebbe l'estensione delle provvidenze a favore delle vittime della mafia e delle altre forme di criminalità organizzata.

La nuova teoria di omicidi e stragi, che cronologicamente si sovrappose in parte a quella terroristica, indicò l'esistenza di una nuova frontiera dell'emergenza, la cui difesa alzava significativamente i rischi di chi vi operava vestendo la toga o le divise dello Stato; una frontiera che imponeva nuovamente una particolare attenzione delle istituzioni verso i bisogni dei superstiti (gli esponenti istituzionali o i loro stretti congiunti).

E tuttavia, questa accresciuta sensibilità dello Stato pose successivamente un problema di equità proprio verso la globalità dei suoi rappresentanti. La correlazione delle provvidenze con la pura matrice della violenza subita - inizialmente spiegabile con il contesto storico-politico su accennato - finiva per escludere da ogni forma di responsabilità e solidarietà statale chi fosse caduto o fosse stato ferito nell'adempimento del proprio dovere in una molteplicità di altre situazioni, tutte peraltro funzionalmente collegate con quella tutela dei cittadini o dell'ordine pubblico, cui ogni esponente delle forze dell'ordine è istituzionalmente chiamato. E inoltre escludeva chi, pur non essendo vittima di violenza altrui, aveva però rischiato o sacrificato la vita a beneficio di altri cittadini, sempre nell'adempimento coraggioso e responsabile del proprio dovere (esempi: salvataggi, azioni di protezione civile).

Ciò appariva tanto più incongruo quanto più andava scemando - senza tuttavia sparire - l'aggressività del terrorismo e andava crescendo, per contro, l'incidenza di nuove forme di violenza, legate anche alla criminalità comune. Ma soprattutto appariva incongruo poiché veri e propri atti di eroismo compiuti per salvare la vita a un cittadino o per tutelare istituzioni o beni altrui potevano restare privi di riconoscimenti materiali

da parte dello Stato, essendo per l'appunto discriminante la causale (la violenza terroristica o mafiosa in senso lato) del ferimento o della morte, indipendentemente dalla qualità dei comportamenti prodigati e dai rischi corsi consapevolmente dalle vittime.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha cercato di rimediare a questa iniquità. Ma vi ha rimediato solo in parte, retrodatando il diritto all'indennizzo e alla solidarietà istituzionale ai fatti accaduti a partire dal 1990. Chi abbia compiuto atti di eroismo mettendo a rischio o sacrificando la vita anteriormente a quella data resta così inspiegabilmente privo di riconoscimenti e sostegni. D'altronde ritenere che la data del 1990 sia sufficiente a ricomprendere casi di bisogno attuale da parte dell'interessato o dei suoi congiunti è privo di fondamento.

Basta considerare che un carabiniere o un poliziotto ucciso con uno o più figli in tenera età, poniamo, nel 1989, ha lasciato ragazzi oggi impegnati negli studi superiori e ai quali è doveroso assicurare la possibilità di beneficiare non solo delle risorse materiali necessarie per conseguire un titolo di studio superiore o una laurea, ma anche di quelle risorse atte a garantire loro quel modesto *plus* di tranquillità che vada a compensare (sempre in parzialissima misura), la privazione patita con relativi contraccolpi affettivi, psicologici e logistici.

Per questo è apparso ragionevole e moralmente equo rimuovere il limite cronologico *a quo* del 1990 ed estendere il periodo di operatività della normativa alle date del 1° gennaio 1961, per i fatti accaduti in Italia e al 1° gennaio 2003 per quelli occorsi all'estero, le stesse date, cioè, previste dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, che introduce nuove norme a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

È sembrato altresì ragionevole e moralmente equo estendere le provvidenze in questione ai protagonisti di atti di eroismo civili volti a salvare la vita di altre persone.

In coerenza con quanto sopra esposto, è subito venuto all'evidenza che un'esatta individuazione delle vittime del dovere poneva preliminarmente un problema di carattere definitivo, travalicante l'ambito circoscritto dei soggetti individuati dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dovendosi prevedere necessariamente un allargamento della categoria dei beneficiari rispetto all'originaria previsione, limitata ai magistrati, alle Forze armate e a quelle dell'ordine, al personale civile dell'amministrazione penitenziaria, ai vigili del fuoco, ricomprendendo nella norma, gli altri pubblici dipendenti, in generale, che si fossero trovati in analoghe situazioni dei primi, a motivo di particolari attività di servizio o di funzioni di istituto. Esempi se ne possono fare tanti: dall'ispettore del lavoro aggredito durante l'accesso ad un cantiere irregolare, all'operaio forestale della regione, ferito o deceduto nello spegnimento di un incendio boschivo, e così via).

La più larga definizione di vittima del dovere non tralascia di considerare anche i pubblici dipendenti morti o feriti in contesti di impiego internazionale a causa di azioni, non aventi necessariamente caratteristiche di ostilità. Si è peraltro ritenuto conferente all'ordine del giorno approvato, tentare di dare tutela, equiparandoli alle vittime del dovere, gli stessi soggetti che abbiano contratto malattie permanentemente invalidanti o a decorso infausto, nel corso di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori i confini nazionali, a causa di particolari condizioni ambientali ovvero operative. Il richiamo alla nozione di missione, se da solo non giustifica l'equiparazione alle vittime del dovere, diventa il presupposto per poter far luogo alla stessa allorché lo stato di malattia invalidante o mortale trovi ragionevole causa nella particolarità ambientale del luogo dove la missione è avvenuta o nel tipo di operazioni che si è dovuto compiere, comportanti anche l'utilizzazione di materiali rischiosi, in virtù di un rapporto di disciplina che ha impedito di eludere legittimamente

lo svolgimento della missione in maniera difforme dalle superiori determinazioni gerarchiche (articolo 1).

Nello spirito di un intervento quanto più aderente al quadro dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, non si è tralasciato di rimettere in termini, per la durata di un anno, tutti gli interessati, in relazione al possibile esperimento di azioni risarcitorie civili per danni, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto, o di fissare anche per costoro un termine di sei mesi per adire il tribunale in composizione monocratica, ai fini di una riconsiderazione della dipendenza dell'invalidità e del suo grado o della morte dai fatti elencati (articolo 4).

Attesa l'omogeneità degli intenti perequativi sottesi al presente progetto, si è altresì ritenuto utile, per l'occasione, tentare di introdurre alcune modifiche alla stessa legge 3 agosto 2004, n. 206, in guisa che alle vittime appartenenti al comparto dei lavoratori privati o alle categorie dei lavoratori autonomi o dei liberi professionisti e ai familiari superstiti sia possibile, per motivi di equità, liquidare benefici equipollenti o sostitutivi nel valore di quelli pensionistici e previdenziali spettanti alle vittime del comparto dei dipendenti pubblici e ai familiari superstiti, attese le obiettive difficoltà di indistinta ap-

plicazione della norma, in relazione a tipologie lavorative e a strutture retributive o di produzione reddituale fundamentalmente diverse (articolo 5).

Infine, si è introdotto il principio che anche al coniuge e ai figli a carico del figlio della vittima deceduta, successivamente deceduto pur esso, possano spettare i benefici dello speciale assegno vitalizio di 1.033 euro e l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica, rispettivamente previsti dall'articolo 5, comma 3, e dall'articolo 9 della legge n. 206 del 2004. Ciò, tuttavia, è stato fatto, considerando i componenti del nucleo familiare come beneficiari a titolo originario delle cennate provvidenze, erogabili, tuttavia, nei limiti tassativi e alle precise condizioni di cui è menzione nella norma (articolo 6).

Infine, per fugare ogni possibilità di controverse interpretazioni circa la cumulabilità dei benefici economici conferiti per lo stesso evento da altre leggi, è stato previsto che essi siano portati in detrazione a quanto spettante in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, per effetto delle norme della legge (articolo 7).

Gli oneri finanziari si stimano globalmente per un importo di circa euro 222,40 milioni per il primo anno di applicazione, e in circa 63 milioni di euro a regime.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai sensi della presente legge, per vittime del dovere si intendono i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici, deceduti o che abbiano subito un'invalità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto, per diretto effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, di operazioni di soccorso, di attività a tutela della pubblica incolumità, ovvero a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

2. Ai medesimi effetti sono equiparati alle vittime del dovere i soggetti di cui al comma 1, che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

3. Le infermità contratte nelle circostanze di cui al comma 2 si presumono dipendenti da causa di servizio, salva la prova contraria.

4. Con regolamento da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della difesa e dell'interno, sono disciplinate le procedure per l'accertamento sanitario ed il riconosci-

mento delle infermità di cui al comma 2, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

Art. 2.

1. Ai soggetti individuati nell'articolo 1 e ai familiari superstiti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206.

2. I benefici di cui al comma 1 sono conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 e ad eventi verificatisi all'estero dal mese di gennaio 2003, fatta eccezione per quelli occorsi in Afghanistan il 22 agosto 1998.

Art. 3.

1. Alle vittime dei crimini commessi dalla «cosiddetta banda della Uno bianca» e ai loro familiari superstiti, nonché ai familiari superstiti delle vittime dei disastri aerei di Monte Serra e di Ustica, avvenuti rispettivamente il 3 marzo 1977 e il 27 giugno 1980, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 3 agosto 2004, n. 206.

2. I benefici di cui al comma 1 sono conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Per i soggetti interessati, di cui agli articoli 1 e 3, i termini previsti dall'articolo 10 comma 2, dall'articolo 11, e dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, decorrono rispettivamente il primo da un anno, il secondo da sei mesi ed il terzo da quattro mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge. Si prescinde, invece, dal termine di cui all'articolo 14 della citata legge n. 206 del 2004.

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis*. - 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e dell'economia e delle finanze sono determinati, nei limiti di spesa già autorizzati, i criteri per l'attribuzione, in forma equipollente o sostitutiva nel valore, dei benefici previsti dagli articoli 2, 3, comma 1; 4, comma 2; 5, comma 4, e 7 della presente legge, alle vittime appartenenti o appartenute al comparto del lavoro privato, autonomo o alla categoria dei liberi professionisti e ai loro familiari superstiti».

2. Il regolamento di cui all'articolo 15-*bis* della legge 3 agosto 2004, n. 206, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 6.

1. A sostegno delle famiglie dei figli superstiti della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, o di quelle dei figli superstiti della vittima, appartenente ad una delle categorie di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, successivamente deceduti, è corrisposto, unicamente nelle persone del coniuge e dei figli a carico, lo speciale assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, a condizione che il decesso dei figli superstiti si sia verificato non oltre il quarantennio successivo alla data dell'evento che causò la morte della vittima o le lesioni che successi-

vamente la determinarono, e che il suddetto nucleo familiare versi in stato di documentato disagio economico. Alle stesse condizioni, è altresì riconosciuto, ai predetti componenti il nucleo familiare, il beneficio di cui all'articolo 9 della citata legge n. 205 del 2004.

2. Con regolamento da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sono determinati i parametri di riferimento relativi allo stato di disagio economico di cui al comma 1 del presente articolo, avuto riguardo alla situazione reddituale complessiva degli interessati.

Art. 7.

1. I benefici economici conferiti da altre leggi per lo stesso evento non sono cumulabili con quelli conferiti in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e sono portati in detrazione a quanto spettante per effetto della presente legge.

Art. 8.

1. L'elargizione prevista dall'articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, può essere corrisposta in cinque anni nella misura, per ogni anno, del 20 per cento dell'importo totale. In tale caso, ogni frazione di importo successivo al primo è soggetto ad una automatica rivalutazione annuale secondo il tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 222.373.819 euro per l'anno 2007, in 62.835.093 euro per l'anno 2008 e in 63.932.692 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

